

N. R.G. 788/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO DI DIFFERIMENTO DI UDIENZA

Il Giudice

letta l'istanza di differimento dell'udienza di prima comparizione avanzata dal difensore dell'attore e giustificata dal mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al convenuto

rilevato che la fattispecie non è contemplata dall'art. 171-bis c.p.c. atteso che tale norma prevede che il giudice possa emettere il decreto di fissazione della nuova udienza di comparizione solo una volta scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., e, solo rispetto alla udienza fissata con esso, prevede che decorrano i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.;

che peraltro una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto della lunghezza del termine a comparire fissato dall'art. 163-bis c.p.c., induce a ritenere che sia possibile il differimento della prima udienza a fronte di casi, come quello di specie, in cui sia acclarata il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti anche di solo uno dei convenuti;

che conseguentemente il giudice dovrà provvedere alle verifiche preliminari entro i



15 giorni successivi alla scadenza del nuovo termine per la costituzione dei convenuti;

FISSA

nuova udienza per la comparizione delle parti al 17.10.2024, ore 9.30, onerando l'attore della notifica dell'atto di citazione e del presente decreto a tutti i convenuti nel rispetto del termine di legge

Si comunichi a cura della cancelleria alle parti costituite.

Verona, 26/02/2024

Il Giudice

dott. Massimo Vaccari

